



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Via Paolo Telesforo n. 56 Foggia tel. 0881611472

Indirizzo internet – <http://www.ordinefarmacistifoggia.it>

e-mail: info@ordinefarmacistifoggia.it

pec: ordinefarmacistifg@pec.fofi.it

FOGGIA 07/11/2017

A TUTTI GLI ISCRITTI

Si ricorda che, in data 11-12 e 13 novembre, presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti di Foggia, si svolgerà l'assemblea elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti per il triennio 2018/2020. Attraverso il voto si ha la possibilità di manifestare la propria idea in riferimento a chi ha già operato e quindi confermare la Sua presenza nella composizione dell'organo o a chi potrebbe apportare innovazioni. Per tale motivazione è gradita la partecipazione di tutti gli iscritti, al fine di raggiungere il risultato ottimale per tutti.

- **Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali**

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre c.a., è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute recante la nuova Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, **in vigore dal 9 novembre 2017**.

La Tariffa introduce un nuovo meccanismo di determinazione del prezzo delle preparazioni, consentendo l'aggiornamento di importi ormai inadeguati a retribuire l'attività galenica nelle farmacie di comunità.

Il Decreto Ministeriale, si compone di 13 articoli, in particolare:

l'art. 2, dispone che la tariffa si applica alle preparazioni galeniche magistrali e officinali, eseguite estemporaneamente ed integralmente in farmacia; non trova, invece, applicazione per le formule officinali realizzate in multipli e, al fine di un'agevole individuazione delle stesse da parte del cittadino, stabilisce che, queste ultime, debbano recare in etichetta l'indicazione del numero di lotto.

l'art. 3, individua il metodo di determinazione del prezzo per le preparazioni galeniche oggetto del Decreto, stabilendo, in particolare, che lo stesso è formato:

- 1) dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa "Tabella dei prezzi delle sostanze" o, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella, dal prezzo di acquisto, al netto dell'IVA;
- 2) dall'importo indicato nella "Tabella dei costi di preparazione";
- 3) dall'incremento del 40% (art. 7), per compensare gli ulteriori oneri connessi alle attività generali, preliminari e successive all'allestimento della preparazione, nonché quelli connessi alla dispensazione della stessa;
- 4) dagli eventuali supplementi (art. 8);
- 5) dal costo del recipiente.

Inoltre, detto articolo, al secondo comma, prevede che, al prezzo di vendita al pubblico, si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi di legge.

l'art. 4 stabilisce che, l'importo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è minore di 5 e per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5. Non è consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella "Tabella dei prezzi delle sostanze", anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato.

l'art. 5, con riferimento alle sostanze non comprese nella "Tabella dei prezzi delle sostanze", ha previsto che si applichi il prezzo di acquisto, al netto dell'IVA, del quale deve essere conservata prova documentale (senza raddoppiare più il prezzo delle sostanze. Per l'approvvigionamento di tali sostanze, le spese di trasporto, ove fatturate dal fornitore, concorrono alla determinazione del prezzo della preparazione in misura proporzionata alla quantità utilizzata nell'allestimento della stessa.

l'art. 6 si riferisce ai costi di preparazione, individuati nell'Allegato B, stabilendo che, sono comprensivi anche degli oneri connessi al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora sia necessario o, espressamente richiesto dal medico, ricorrere allo sconfezionamento di un medicinale industriale, dotato di AIC, questo si considera come un componente della relativa forma farmaceutica allestita. Sulla ricetta o sul foglio di lavorazione, si indica nome, lotto e data di scadenza del medicinale utilizzato che, esaurito o meno, si consegna all'utente unitamente al foglietto illustrativo. (nota 3 dell'allegato B)

l'art. 7 prevede l'aumento del 40% dei costi di preparazione di cui all'allegato B, al fine di compensare gli ulteriori oneri connessi a quelle attività relative allo studio della formula, ai calcoli stechiometrici, al controllo di qualità e a tutte le attività professionali connesse con il corretto allestimento della preparazione, ivi compresa quella di consiglio ed assistenza al paziente effettuata al momento della dispensazione del farmaco.

l'art. 8 stabilisce che, al fine di compensare i costi connessi all'assolvimento degli ulteriori adempimenti previsti dalle normative di riferimento, è dovuto un supplemento pari a € 2,50 per le preparazioni contenenti sostanze pericolose per la salute umana, sostanze stupefacenti ovvero dopanti.

l'art. 9, attualizza le disposizioni contenute nel medesimo articolo del decreto ministeriale del 1993, aggiornando gli importi dei diritti addizionali che, per le farmacie rurali sussidiate, permangono sia in caso di turni diurni che notturni, mentre per le farmacie urbane sono limitati solo al secondo.

I diritti addizionali di chiamata, notturna, pertanto, sono, per le farmacie urbane e rurali, non sussidiate, dell' importo di € 7,50 mentre, per le farmacie rurali sussidiate, dell' importo di € 10,00. Il diritto addizionale di chiamata diurna è stato mantenuto esclusivamente per le farmacie rurali sussidiate e quantificato in € 4,00. Tali diritti addizionali, sono dovuti solo quando la farmacia effettua servizio a "battenti chiusi" o a "chiamata".

l'art. 10 stabilisce che i prezzi determinati in base al decreto, non possono essere incrementati in nessun caso.

l'art. 11 conferma lo sconto, nella misura del 16%, in favore degli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale. Da questo sconto sono esclusi i supplementi previsti dall'art. 8, i diritti addizionali di cui all'art. 9 e il costo del recipiente.

l'art. 12 prevede un ammodernamento dell'obbligo di conservazione ed ostensione della Tariffa, stabilendo che tale adempimento possa essere assolto anche con il possesso di una copia in formato elettronico della stessa, che, deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.

l'art. 13, infine, disciplina il termine di entrata in vigore del decreto, fissandolo nel 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana cioè dal 9 novembre 2017.

Si allega il testo completo del Decreto Ministeriale.

ALLEGATO 1

IL PRESIDENTE
Dr. Salvatore Alfonso Beverè